

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

292ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del presidente FANFANI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 15612

CONGEDI 15585

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 15585

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 15585

Seguito della discussione:

« Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (1378), d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 15599, 15601

COLOMBO Vittorino (V.) (DC) . . . 15591, 15507

COMPAGNA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . Pag. 15602

e passim

GUALTIERI (PRI) 15598, 15603

MORANDI (PCI) 15586

MURMURA (DC), *relatore* 15600 e *passim*

SPADACCIA (Misto-PR) 15605, 15608

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE

Deferimento di documenti 15585

GOVERNO

Trasmissione di documenti 15585

INTERROGAZIONI

Annunzio 15612

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI VENERDÌ 17 LUGLIO 1981 15614

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

Ha chiesto congedo il senatore Codazzi per giorni 2.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

COCO e JANNELLI. — « Aumento del numero dei magistrati di tribunale e di appello applicati alla procura generale presso la corte di cassazione » (1510).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha approvato il disegno di legge: **FERMARIELLO** ed altri. — « Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio » (1040-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Giunta per gli affari delle Comunità europee, deferimento di documenti

PRESIDENTE. La relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1980 (Doc. XIX, n. 3), e la relazione sulla situazione economica della Comunità (1980) e orientamento della politica economica per l'anno 1981 (Doc. XIX, n. 3-bis) sono state deferite all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee, previo parere della 3ª Commissione permanente (Affari esteri).

Governmento, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con lettera in data 15 luglio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la seconda relazione trimestrale sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati nelle zone terremotate (Doc. LXIX, n. 2).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria** » (1378), d'iniziativa dei deputati **Aniasi ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Disciplina delle imprese editrici e**

provvidenze per l'editoria », d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Morandi. Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame giunge in Aula dopo un lungo e tormentato *iter* alla Camera. Se non vado errato, a proposito di questo *iter*, si è trattato di una permanenza, tra battute di arresto e rinvii, durata tre anni in Commissione e un anno in Aula.

Mi scuso se ricordo così puntigliosamente questi dati; so bene che altri colleghi vi hanno fatto riferimento. Devo dire però, in tutta franchezza, che a me questa dolenza è sembrata un rito più che l'occasione per cercare di mettere a nudo le ragioni che stanno alla base di questa estenuante vicenda. In sostanza, mi sembra che non si renda un buon servizio alla difesa delle istituzioni democratiche continuando a lasciare intendere che tutto ciò — mi riferisco alla vicenda lunga e tormentata di questa legge — è ineluttabile o che comunque vi sono sempre delle ragioni, peraltro il più delle volte inesplicabili, che non consentono tempi più stretti e capacità di lavoro più incisive del Parlamento.

Nel corso del mio intervento cercherò di tener presente anche la necessità di rispondere ai molti interrogativi che a questo riguardo sono insorti sia nel mondo dell'editoria come nel paese. Ma prima di ciò, anche per evitare ogni possibile fraintendimento, desidero dichiarare che il Gruppo comunista, come del resto ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, esprimerà voto favorevole a questa legge. E non solo perchè si tratta di un provvedimento al quale abbiamo dato un ampio contributo di idee e di proposte, ma soprattutto perchè ci ha guidato e ci guida la consapevolezza di poter giungere finalmente alla conclusione di una lunga battaglia in direzione della quale in ogni momento ci siamo mossi nel superiore interesse dell'indipendenza, della credibilità e della correttezza dell'informazione.

D'altra parte però, permettetemi di precisare altrettanto immediatamente che il Gruppo comunista voterà a favore di questo testo così come è stato presentato e soltanto sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione. E ciò per le diverse ragioni che illustrerò. Sappiamo tutti, almeno molti dei presenti in questa Aula, che alla Commissione si sono parati di fronte non pochi problemi: non ultimo — e vorrei che ciò non fosse sottovalutato — anzi per certi versi il più pregnante è apparso proprio quello dell'urgenza. Era ben presente ai membri della prima Commissione l'impegno che si era assunto il Senato di fronte al paese, attraverso il suo Presidente, di fare in modo che si potesse andare in vacanza con la legge di riforma dell'editoria approvata. Questa questione, così come non è appunto sfuggita alla Commissione, non può sfuggire all'Assemblea. Non si tratta di una urgenza, dopo tanti anni di rinvii, doverosa solo per riguadagnare tempo. L'urgenza nasce dalla necessità, ormai inderogabile, di dotare il paese di una normativa e di un intervento che fissino regole chiare e certe. A questo riguardo permettetemi di ricordare anche il richiamo fatto di recente, in occasione della consegna dei premi Saint Vincent, dal presidente della Repubblica Sandro Pertini. Questa d'altra parte è un necessità inderogabile di grande significato politico e culturale che, se non bastasse in linea di principio, deriva almeno da due tipi di fenomeni che nelle ultime settimane, addirittura nelle ultime ore, si sono acuiti in modo intollerabile. Mi riferisco alla crisi e alle difficoltà finanziarie insopportabili che investono numerose testate, in specie quelle piccole e medie, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti e che qui, in quest'Aula, sono stati ampiamente descritti dal collega Fiori. Mi riferisco ai fallimenti, allo stato di precarietà generale delle piccole e medie testate, ai troppi processi di avvio di chiusura dunque, non solo quelli della « Gazzetta del popolo » di Torino! Mi riferisco anche e soprattutto a quanto si può assistere in fatto di manovre delle quali spesso appare soltanto — qui è stato detto — la punta dell'*iceberg* che io preferisco definire una sola delle due facce che rappresentano questa

situazione. In effetti siamo di fronte ad una sorta di guerra fatta di avvertimenti, di segnali e, per aggiunta, di conflitti giuridici. Su questo non voglio indugiare: la documentazione è ricca ed è a disposizione di tutti i colleghi.

Mi interessa di più tornare per un attimo sulle domande, sugli interrogativi che si sono posti i colleghi e, fuori da quest'Aula, anche e soprattutto gli addetti ai lavori e, come si dice, gli osservatori. C'è chi si è chiesto se in assenza anche soltanto del testo deliberato dall'Assemblea di Montecitorio parte di quelle stesse manovre sarebbe mai venuta alla luce. Permettetemi di dire con estrema franchezza che sono profondamente convinto che senza quel testo ancora una volta molti fatti sarebbero rimasti avvolti in quell'oscurità che tanto spesso ha coperto un intricato sistema di operazioni fatte sottobanco. Un sistema che è venuto crescendo — non dobbiamo dimenticarlo — dietro la crisi e le difficoltà finanziarie dell'editoria. Si è venuto formando così — permettetemi di definirlo in questa maniera — un ordine fondato sullo sviluppo del reciproco ricatto tra non poche aree della grande stampa e alcuni settori politici del nostro paese. Se si guarda alle ultime inquietanti vicende c'è quanto basta allora — ecco una delle risposte che bisogna dare — per rileggere sotto una luce assai più illuminante le complesse e estenuanti vicende della riforma dell'editoria.

Altri sostiene, e anche questo è un interrogativo al quale quest'Assemblea dovrebbe poter dare una risposta, che saremmo di fronte ad alcuni colpi di coda — mi riferisco alle manovre e alle questioni che sono emerse — di una fase che con la riforma dell'editoria si andrebbe a chiudere. Credo davvero che sarebbe un errore grave e inaccettabile pensare di potersi cullare su questi facili ottimismo. Il processo di risanamento morale ed economico sarà di non breve periodo. Basta intanto pensare all'ordine di grandezza di talune situazioni e in particolare alle crisi di quei settori editoriali a voi tutti noti. Ed è per questo che desidero sottolineare ancora una volta, e non a caso, che ogni giorno di ritardo nel dare regole chiare e certe renderà

più aspra e difficile quest'opera di risanamento morale ed economico.

Mi fa piacere che alcuni colleghi abbiano modificato certe posizioni e certi loro atteggiamenti assunti all'inizio di questa vicenda. Nel dibattito sulla legge di riforma dell'editoria, senza nulla togliere all'autonoma prerogativa di questo ramo del Parlamento, noi ci siamo mossi nella consapevolezza — e l'abbiamo detto sin dalle prime battute — di lavorare in modo che la terza lettura divenisse quella definitiva, rispettando quei tempi che il Senato si era voluto dare. Tanto più bisogna aver presente — ed io ribadisco anche questo punto — che il provvedimento è e rimane di natura pluriennale, di avvio della riforma dell'editoria.

Nel fare ciò ci siamo tuttavia impegnati perchè fossero tenuti ben fermi gli obiettivi di fondo di un processo che doveva guardare più lontano delle stesse possibilità offerte da questo provvedimento. Sappiamo che si tratta di una legge che ha dovuto fare i conti con una realtà complessa, una realtà vera, non quella che ci piacerebbe che fosse ma quella che in effetti è. L'editoria italiana ha sofferto della carenza degli interventi dell'Esecutivo e del ritardato impegno legislativo. Quindi una realtà complessa, piena di situazioni diverse, spesso contraddittorie tra loro. Forse anche proprio per questo, e di fronte a questa realtà multiforme, non tutti gli elementi qualificanti di un vero e proprio progetto politico, culturale di riforma dell'editoria hanno potuto trovare accoglimento e riscontro nel testo che andiamo a varare.

Noi stessi nel limitare l'introduzione di modifiche ed innovazioni al testo che ci era pervenuto dalla Camera — lo diciamo con altrettanta franchezza — ci siamo sforzati di tener conto delle soluzioni di equilibrio faticosamente raggiunte nella prima fase di elaborazione di questo testo legislativo; equilibri questi che per loro stessa natura sono la condizione — ed è stato ribadito anche da altri colleghi — per concludere definitivamente ed in modo positivo l'impegno legislativo. Tuttavia ci sono alcuni punti che meritano di essere segnalati all'attenzione di quest'Assemblea e che meritano una riflessione. Voglio partire da un primo punto; primo

per ordine di importanza. Mi riferisco ad uno dei congegni più delicati del provvedimento: è quello che regola i meccanismi dell'integrazione sul prezzo della carta e delle condizioni per accedervi.

Dirò subito e fuori da espressioni verbali inutili che questo per noi, come del resto per la Commissione, è un punto di equilibrio irrinunciabile. Il mantenimento del testo della Camera preserva dall'introdurre pratiche di discrezionalità inaccettabili; evita l'accentuazione e gli effetti negativi — bisogna dirlo a tutte lettere — prodotti dalla grande concentrazione del sistema produttivo della carta; e, anche se non tiene compiutamente conto delle norme della Comunità europea (perchè in questo senso si opera un trattamento diverso rispetto alle direttive indicate da questo organo), si tiene il più accostato possibile a quelle norme. Se venisse modificato ciò comporterebbe — così come si è detto in Commissione — un aumento secco di 40-45 miliardi di lire. Se si ritenesse di modificare il testo — così come fu espresso da un emendamento in Commissione — diciamo subito che su questo punto il nostro Gruppo avrebbe tutti gli strumenti a sua disposizione per opporsi. Ci auguriamo che su tale punto qualificante si confermi l'equilibrio già raggiunto come condizione per giungere ad una positiva conclusione qui, come nell'altro ramo del Parlamento.

In secondo luogo una delle questioni più dibattute anche in quest'Aula oltre che in Commissione è quella che investe il prezzo dei giornali quotidiani. Debbo dire che il testo pervenuto dalla Camera — peraltro per comuni valutazioni espresse anche in Commissione e nonostante la vivacità della discussione iniziale — avrebbe consentito un margine non trascurabile di oscillazione.

Abbiamo respinto una teoria del tutto opinabile secondo la quale a politiche di prezzo amministrato debbono essere consentite oscillazioni di prezzo in basso, ma non in alto. Se si trattasse di uno stesso prodotto e con le stesse caratteristiche, forse si potrebbe pure discutere. Ma visto che l'organizzazione, la formazione e la produzione dei quotidiani sono così complesse, pare veramente

incredibile sfuggire all'idea che si creino condizioni di favore per chi abbassasse i prezzi, consentendo il ricorso alle provvidenze proprio a quei giornali che vendono al prezzo di 100 lire la copia. Ciò è tanto più grave se si pensa che a 100 lire — e il senatore Spadaccia sa benissimo, per ragioni professionali, quanto costi la carta oggi — non è neppure possibile pagare la carta. E lei lo sa, senatore Spadaccia, che non basta ricorrere alla pubblicità per poter abbattere i prezzi! Questa idea adamantina di un'azienda piccola che funziona alla perfezione, in cui il padrone, tutto casa e bottega, risparmia all'osso e può vendere un quotidiano a 100 lire, francamente per me non è credibile; è, quanto meno, una forzatura. Il senatore Spadaccia si è richiamato particolarmente al « Giornale d'Italia ». Forse poteva parlare anche della « Città » che esce a Firenze o di altri quotidiani e di una organizzazione che giocando sul cambio delle testate cerca di arrivare in diversi punti di vendita regione per regione. Vorrei però che mi si rispondesse a questo: con giornali a questi prezzi (si dice che si va a prendere il caffè e invece di dare la mancia al barista si prende uno di questi giornali) quanto incide la concorrenza sleale e in che modo potrà influire negativamente su di un sistema di piccole e medie testate già ridotte ad una condizione di grave difficoltà di vita? E quanto e come potrebbe convivere il mantenimento di simile situazione del ricorso alle provvidenze con una legge — quella che stiamo per approvare — che si propone da una parte il risanamento e dall'altra la creazione di condizioni di pluralità, di presenza delle testate, di possibilità di sviluppo, della stessa libertà della stampa? Quanto meno credo che sia del tutto fuori luogo sostenere in quest'Aula che la modifica apportata per ridurre l'oscillazione da 300 lire a 200 intaccherebbe di sicuro le finalità della legge. Spadaccia sa benissimo che in quello stesso articolo vi è un ultimo comma che stabilisce che alla fine dei cinque anni il prezzo dei giornali sarà libero. . .

M A R C H I O . Perchè non può essere libero subito?

M O R A N D I . Il suo collega Pozzo ha espresso le posizioni del suo Gruppo in una lunga disquisizione. Le nostre sono queste: ho parlato di sleale concorrenza. Quando ci si pone di fronte ad un sistema editoriale che è fatto di una miriade di testate, e la maggioranza è fatta di piccole e medie, in crisi se non si interviene per garantire meccanismi...

S P A D A C C I A . Allora alla Camera dovremo risolvere il problema della pubblicità e della SIPRA; inchiederemo tutto finché non si arriverà alla soluzione, perché vogliamo assicurare lealtà di concorrenza su tutti i piani, dalla carta alla SIPRA, al prezzo dei giornali, perché se questa è slealtà di concorrenza lo è anche la SIPRA e via dicendo; perciò affronteremo il problema *in toto*.

M O R A N D I . Tu e Marchio siete liberi di affrontare quello che volete...

M A R C H I O . È che il « Paese Sera » non si vende più! (*Proteste dall'estrema sinistra*).

M O R A N D I . Lasciando bollire nel loro brodo i due colleghi, voglio ribadire che in ogni caso alla fine del quinquennio nulla si toglie alla liberalizzazione del prezzo; è una legge che vuole gradualmente affrontare l'accostamento a questo periodo, cercando di evitare che il collasso che mina il sistema dell'editoria si faccia più vasto e ancor più grave di quello che già è.

C'è chi parte dall'opposizione all'introduzione di questo correttivo apportato dalla Commissione, per poi abbandonarsi a giudizi su altre modifiche introdotte e proposte dalla Commissione. Si sostiene che la Commissione avrebbe accontentato tutti: edicolanti, cartai, partiti, cooperative, giornali di enti morali, religiosi e così via. Sotto una certa ottica (che io dico deformata) questa può essere una lettura; non vi è però, attraverso quest'ottica, la capacità di puntare lo sguardo su un'altro dato che è oggettivo ed inoppugnabile: in verità ci si è sforzati di ricondurre in primo luogo tutti alle medesime regole di trasparenza, per consentire la possibilità di sapere di chi sono le testate e

quindi garantire al lettore di sapere quale giornale ha in mano e quale messaggio riceve; ci si è sforzati nel rendere peraltro più chiare certe norme di sanatoria (mi riferisco tanto per intenderci alle cooperative e agli enti morali), di confermare, precisandole, norme già contenute peraltro nel testo della Camera.

Ecco perché credo che sulla grande parte degli articoli il ritorno al testo pervenutoci dalla Camera sarebbe la risposta più aderente alla situazione della maggioranza dei giornali. Se si volesse dare un giudizio complessivo sul lavoro svolto dalla Commissione, credo che si potrebbe dire — non solo per il tipo di rapporto leale che si è manifestato anche nei momenti di confronto più duro, aspro e vivace — che il lavoro fatto da questa Commissione è stato positivo poiché non ha stravolto, appunto, il testo pervenutoci dalla Camera.

A questo riguardo vorrei far presente soltanto due questioni. Mi pare che per certi versi — sempre a proposito della dichiarazione che si sarebbe voluto accontentare tutti — non si sia voluto risolvere compiutamente un problema di fondo, quello dell'autorizzazione delle vendite. Tanto per essere chiari mi riferisco all'articolo 15. Questo punto apparentemente potrebbe far pensare che gli interessati siano solo i gestori delle edicole. Per certi aspetti non vi è ombra di dubbio che di questo si tratta, però è miope chi pensa che solo di questo si tratta. Nel testo della Camera si erano in sostanza introdotti dei meccanismi che avrebbero portato inevitabilmente alla creazione di un doppio regime di trattamento: chi per vendere è sottoposto a licenza, ad autorizzazioni, a degli obblighi e deve sottostare a delle regole e chi può operare liberamente. Mi sia permessa anche qui una battuta. Ho cercato di immaginare le ragioni di quei colleghi che hanno sostenuto questa posizione nell'altro come in questo ramo del Parlamento. E mi è sembrato di capire che abbia preso il sopravvento una immagine hollywoodiana, quella della bottiglia di latte e del giornale arrotolato di fronte alla porta di casa; oppure il giornale venduto insieme ai prodotti farmaceutici ed alle salsicce nei *drug-stores*. Mi è sembrato di ca-

pire che con questa visione dello sviluppo dei punti di vendita, che certo si pone, si finisce per scartare due cose: la realtà attraverso la quale questo nostro paese è venuto formando le sue organizzazioni, per cui gli alimentari in Italia sono una cosa e l'organizzazione della distribuzione in America è altra. Si passa così sopra questa realtà e non si agisce — e la Commissione poteva andare più in là — per coinvolgere una categoria, quella dei giornalisti, che con le sue numerose manifestazioni, a volte per taluno fastidiose, si è tuttavia dichiarata disponibile per garantire l'allargamento, la riorganizzazione e la migliore distribuzione dei punti di vendita.

La seconda questione (il collega Calarco lo sa: ho continuato a rivolgermi a lui visto che era stato il proponente di una soluzione che la Commissione ha accettato e proposto a maggioranza): a me pare che con la soppressione dell'articolo 19 del testo pervenutoci dalla Camera, e quindi facendo saltare il meccanismo degli orari di chiusura dei giornali, si possano creare delle situazioni di grave difficoltà per una serie di testate. Il collega Calarco ha risposto che la piccola e media testata, che è spesso in concorrenza con l'emittenza locale, ha bisogno di chiudere il giornale quando lo ritiene opportuno per poter fornire il mattino dopo notizie più precisate di quanto non possa fare l'emittente locale e quindi mantenere un legame col pubblico. Non voglio fissarmi nell'idea che questa sia un'analisi della questione sbagliata: non ne ho nessuna intenzione; sono certo però che i costi di produzione, di organizzazione per una serie di testate a diffusione nazionale, interregionale saliranno altrettanto seriamente.

Credo che bisogna soppesare bene quali e quanti forse saranno i vantaggi e gli svantaggi e, comunque, varrebbe la pena di riflettere anche su questa questione.

Ho ritenuto doveroso indugiare su queste considerazioni ma ciò non di meno, come ho già avuto occasione di dire, desidero sottolineare che il lavoro svolto in Commissione è stato utile. Desidero, altresì, dare atto al presidente Murmura di aver aiutato molto il lavoro rendendo possibile il rapido svolgimento dei compiti della Commissione. Ritengo,

infine, che uno dei dati fondamentali — per il mantenimento del quale noi ci siamo battuti — derivi dal fatto che non siano andati smarriti gli obiettivi di fondo di questa riforma. Per ragioni di tempo, li vorrei sintetizzare. In primo luogo, con questa legge, e tanto più con le modifiche proposte, si determinano le condizioni di base per la trasparenza della proprietà e delle operazioni di compravendita, garantendo così che si sappia di chi è davvero il giornale e quali interessi esso difenda. In secondo luogo, si fissa un limite alle concentrazioni delle testate, introducendo degli sbarramenti *anti-trust*: si tratta di una regolamentazione indispensabile, a tutela della libertà nella formazione delle coscienze e di difesa della democrazia del paese. In terzo luogo, la riforma può modificare il rapporto — e questa non è cosa di poco conto — tra il sistema della carta stampata e il mondo giornalistico perchè, attraverso le misure previste e le condizioni che si potranno determinare, si possano assicurare agli operatori dell'informazione una situazione di minor condizionamento, un maggior decoro, il sostegno di quella dignità professionale di cui tanto si è parlato: aspirazioni, queste, meglio conquistabili se vi è la volontà da parte delle categorie interessate. In quarto luogo, con la legge si opera in concreto l'intervento in favore della ristrutturazione tecnologica in un campo dove il nostro paese è assai attardato, mentre sono in atto gigantesche operazioni che fanno leva su sofisticate tecnologie sia a livello dell'informatica che dei mezzi stessi della diffusione delle comunicazioni. Infine — quinto punto — è un provvedimento esplicitamente rivolto al risanamento finanziario. Diciamo ancora una volta — e con la medesima franchezza — che, se avessimo potuto, avremmo voluto anche più ampie misure a questo proposito. Non per fare un *cadeau* gentile ai dissipatori, e a chi ha sprecato, ma perchè si tratta di avere presente, soprattutto quando si parla della crisi dell'editoria, che la stampa nel suo insieme va risarcita di un diritto: essa è stata messa in condizioni critiche non per responsabilità sua ma semmai per responsabilità che ricadono sui governi che si sono succeduti, sul loro disinteresse reitera-

to, sul fatto che si arriva soltanto dopo tanti, troppi anni a varare — ce lo auguriamo — una normativa certa e chiara.

Vi sono forze cui la crisi andava e ancora andrebbe bene; con gli indebitamenti si crea un terreno di manovra, mentre soccombono — è stata definita la «mattanza» — le piccole testate e spesso sono quelle più scomode che muoiono. Si esalta e si amplifica, invece, in una situazione di grave crisi economica, il grande gioco delle compravendite per rilevare le testate a sotto costo. È contro questa crisi e quello che le sta dietro che noi ci siamo battuti e ci stiamo battendo.

Esprimiamo voto favorevole a questa legge perchè siamo convinti che si possa avviare davvero un processo di inversione di tendenza: una tendenza cui è stata indirizzata l'informazione e che va completamente mutata.

L'obiettivo del nostro impegno è dunque quello di assicurare pulizia e nella pulizia e nella trasparenza la libertà della stampa. È per questo che noi comunisti continueremo la nostra battaglia per la libertà su tutto il sistema e in tutto il sistema dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

Concordo pertanto con il relatore, visto che ha egli dichiarato che questi sono punti centrali dell'impegno legislativo. Posso assicurare che il nostro impegno continuerà. E al centro porremo: il rilancio del servizio pubblico radiotelevisivo, la regolamentazione dell'emittenza privata, la lotta contro le prevaricazioni delle grandi aziende private di pubblicità.

Con questo provvedimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, non si risolveranno certamente tutti i problemi, ma indubbiamente senza questo provvedimento la crisi che è in atto, con tutto quello che c'è dietro, diventerà intollerabile e sarà un colpo duro per la democrazia e per le istituzioni del nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vittorino Colombo (Veneto). Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Signor Presidente, signor rappresentante del

Governo, onorevoli colleghi, penso che quando il senatore Morandi accennava a colleghi di quest'Aula — o a parte di quest'Aula — che tendevano a ritardare l'approvazione di questa legge, magari con il pretesto di modificare radicalmente il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, non si riferisse al Gruppo della Democrazia cristiana che fin da principio aveva dichiarato la sua volontà di portare avanti fino all'approvazione il testo dell'altro ramo del Parlamento, con le sole modifiche indispensabili, tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico che si era creato tra i diversi Gruppi e che aveva portato al risultato al nostro esame.

In questo senso ci siamo mossi, in questo senso continuiamo a muoverci oggi, dichiarando il nostro consenso complessivo al testo di legge come modificato dalla Commissione e il nostro desiderio che la sua approvazione definitiva non tardi oltre.

Il punto di partenza temporale di questa legge è lontano (è stato richiamato dal collega Morandi e da altri): si inizia negli anni della passata legislatura quando i primi progetti di riforma del settore sono stati posti in discussione. Ma il punto di partenza concreto, come tutti hanno sottolineato, è la crisi in atto nel settore, la crisi di numerosi quotidiani. È sotto gli occhi di tutti, è notizia di tutti i giorni: è di pochi giorni fa la dichiarazione di fallimento di una gloriosa testata del Nord. Molto meno si dice — e non è stato ricordato da nessuno in quest'Aula — circa i quotidiani che vivono e non dico prosperano, ma riescono a mantenersi in equilibrio finanziario e qualche volta anche a produrre saldi attivi a chiusura di bilancio. Non sono molti, d'accordo, nel panorama complessivo dell'editoria giornalistica italiana, ma ci sono e dimostrano un fatto fondamentale: non tutte le aziende giornalistiche hanno uguale livello di produttività, non tutte le aziende giornalistiche hanno uguali condizioni di mercato; ci sono cioè situazioni diverse che vanno diversamente valutate. Mi riservo di richiamare questo aspetto quando si parlerà del prezzo, che è uno degli argomenti più scottanti della discussione in corso.

Tutti sappiamo che il problema fondamentale per qualsiasi azienda, e quindi anche per

le aziende giornalistiche, è costituito dall'equilibrio tra i costi e i ricavi. Tutti sappiamo inoltre che sui costi per l'editoria giornalistica gravano pesi abnormi, non derivanti da situazioni normali di mercato, che evidentemente si ripercuotono sull'andamento delle aziende. Basta citare il problema della carta che costituisce un altro scottante argomento di questa nostra discussione. Basta citare le rapide, considerevoli e interessantissime innovazioni tecnologiche che investono il settore, che rendono obsolete le apparecchiature ed esuberante il personale e che mettono in moto un meccanismo di concorrenza tale da costringere tutte le aziende ad adeguarsi o a perire.

D'altra parte, sappiamo che ci sono situazioni abnormi anche per quanto riguarda i ricavi. È stato ricordato dal collega Calarco che il prezzo imposto dei giornali quotidiani dura dal 1947 senza interruzioni. Sarà opportuno aggiungere che purtroppo gli adeguamenti periodici sulla base delle rilevazioni e delle decisioni del CIP spesso non sono stati tempestivi anche per l'opposizione, certamente non afferente al problema stampa e al problema giornali, di settori controinteressati alle ripercussioni del prezzo dei giornali sulla scala mobile, entrando esso a far parte del paniere sul quale viene calcolato l'andamento dei prezzi ai fini dell'aumento delle retribuzioni.

Per quanto riguarda i ricavi, vanno rilevati e sottolineati alcuni altri dati. Il mercato non aumenta; da molti anni si vendono in Italia circa 5 milioni di copie di quotidiani, non di più. Il mercato quindi non si allarga. Ritengo che a questo proposito occorra un attento esame da parte di chi fa i giornali per sapere come mai il mercato non si allarga. Non si tratta solo di difficoltà relative alla rete distributiva, alle quali accennerò tra un momento: occorrerebbe sapere perchè con la stessa rete distributiva il mercato dei periodici si è negli stessi anni enormemente incrementato. Non dico che poteva essere analoga la curva ascendente dei giornali quotidiani, ma quello che impressiona è il fatto che, in presenza di una dilatazione enorme nella vendita dei periodici, vi sia dall'altra parte una situazione di stagnazione.

Questi i punti di partenza e quindi una qualsiasi legge che intervenga nel settore dell'industria editoriale non può che tendere ad ammodernarne l'assetto e ad eliminare le cause strutturali del disagio e del *deficit*. Lo fa questa legge? Ritengo di sì. Ritengo che vada nella giusta direzione. Il Gruppo della Democrazia cristiana è di questa convinzione, anche se non può non aggiungere che nella lunga discussione, nel lungo dibattito, nella necessità di pervenire a soluzioni equilibrate e accettabili per le diverse forze politiche e quindi nella necessità di concessioni reciproche, di compromessi ragionevoli, le risposte alle esigenze fondamentali a cui ho accennato sono in parecchi casi piuttosto timide.

Guardiamo al settore della carta. In Italia l'80 per cento della carta per quotidiani è prodotta nel nostro paese. Questa sarebbe una bellissima cosa se la carta di produzione italiana fosse venduta ad un prezzo di mercato perchè prodotta a costi competitivi. La realtà è che la carta prodotta in Italia, come del resto la carta prodotta in tutti gli altri paesi della Comunità economica europea, è prodotta a costi notevolmente superiori ai costi di produzione e quindi ai prezzi di vendita dell'area degli Stati Uniti, Canada, paesi nordici. Allora evidentemente nel produrre in Italia la maggior parte della carta consumata e nell'acquistarla ad un prezzo superiore c'è uno spreco di risorse che ha sì giustificazioni, ma che sempre spreco rimane. Se si pensa che in Italia c'è la capacità produttiva di 342.000 tonnellate annue di carta per quotidiani, mentre il consumo non supera le 240.000, si constata che la capacità produttiva degli impianti è sfruttata solo per il 70 per cento e anche questo spiega in parte i maggiori costi.

Giustamente poi il collega Spadaccia ha ricordato che la quasi totalità della materia prima per la produzione della carta (pasta-legno e cellulosa) è importata dall'estero. In queste condizioni non ci possiamo meravigliare se gli altri paesi della Comunità economica europea non dico non producono carta — perchè così non è — nè l'acquistano interamente nell'area esterna, dove costa meno, però vanno maggiormente in quel-

la direzione. La Francia importa il 50 per cento, la Germania importa il 60 per cento, la Gran Bretagna importa la quasi totalità della carta che usa per la stampa dei giornali.

Di fronte ad una situazione di questo genere, che vede investita l'industria cartaria nazionale con la sua capacità produttiva, a cui ho accennato, con i lavoratori ivi occupati, con tutti i problemi conseguenti, qual è la risposta di questa legge? Essa evidentemente non ha inteso affrontare il problema dell'industria cartaria, ma sfiorarlo esclusivamente dal punto di vista dell'industria grafica e dei problemi della stampa. La risposta della legge è che bisogna giungere nel tempo, con gradualità, ad una diversa situazione. Occorre che l'industria cartaria nazionale divenga maggiormente competitiva e che ne aumenti la produttività, che si effettuino quei processi di riconversione che possono consentire questi risultati. A tal fine la legge fissa, per così dire, dei paletti: stabilisce infatti che nei primi due anni dalla sua entrata in vigore i giornali italiani devono acquistare nell'area comunitaria (e quindi in Italia, anche perchè gli altri paesi della CEE non esportano carta) il 70 per cento della carta che usano; prevede poi che nei due anni successivi i giornali italiani siano obbligati ad approvvigionarsi in Italia per il 60 per cento e quindi per il 50 per cento. È chiaro che a quel punto o l'industria cartaria nazionale si è adeguata dal punto di vista del prezzo di vendita oppure avrà perso una fetta notevole di mercato. Si tratta evidentemente di stabilire quella che è stata definita una traiettoria a rientro in un regime che viene difeso in qualche modo con una norma che fissa il prezzo della carta in maniera leggermente protezionistica, con il limite del 7 per cento in più della media dei prezzi della CEE, proprio per consentire 5 anni di respiro all'industria cartaria nazionale per un maggior adeguamento al mercato.

A questo punto per i giornali il risultato può ritenersi soddisfacente, ma per le aziende produttrici di carta l'interrogativo rimane completamente aperto. Non vorremmo — come dice il presidente della federazione degli editori, quindi la parte controinteressata — trovarci ancora in futuro di fronte all'alternativa: o si bloccano i giornali o si blocca la produzione di carta. Io devo segnalare questa situazione in particolare al Governo, far presente che evidentemente il problema della produzione dell'industria cartaria nazionale non trova una soluzione in questa legge e che, anche se noi siamo favorevoli all'approvazione del testo così come sta, in altra sede questo problema dovrà essere affrontato con adeguati provvedimenti. Del resto questa legge non affronta neanche il problema dell'ente istituito per il settore specifico della carta, l'Ente nazionale cellulosa e carta, che riscuote giudizi controversi e al quale questa stessa legge affida qualche ulteriore compito sia pure di trasferimento. Non affronta il problema, dicevo, e ritengo che sia giusto che non lo affronti, perchè questa è una legge per l'editoria, non una legge per il settore cartario. Però anche questo problema evidentemente resta aperto.

Per quanto riguarda i costi di produzione la risposta della legge è più chiara. Numerosi giornali sono di fronte alla necessità di introdurre le innovazioni tecnologiche alle quali ho fatto cenno; a questo fine sono necessari investimenti anche consistenti che proprio la crisi non consente ai giornali di reperire direttamente e pertanto la legge provvede attraverso finanziamenti agevolati finalizzati alla ristrutturazione economico-produttiva e alla riqualificazione del personale. Per quanto riguarda il personale nascono problemi, oltre che di riqualificazione anche di occupazione. I nuovi procedimenti tecnologici in molti casi comportano espulsione di manodopera. Ormai il piombo per la stampa sta diventando un ricordo, i procedimenti usati sono tutt'altri e quindi, per fare solo un esempio, quella dei compositori è una categoria che, almeno nel senso in cui era intesa finora, non ha un futuro o quanto meno lo ha in misura molto più ridotta rispetto al passato. La legge risponde qui a mio giudizio in modo sufficientemente chiaro ed univoco, adottando provvidenze che riguardano la collocazione in cassa integrazione o il prepensionamento del personale interessato, sia poligrafico sia giornalistico.

E a proposito di giornalisti non voglio lasciare passare l'occasione per sottolineare un aspetto particolare ma significativo della legge che all'articolo 40 affida la gestione della cassa integrazione e del prepensionamento dei giornalisti all'INPGI, l'istituto di previdenza del settore giornalistico. Non intendevo lasciar passare senza una sottolineatura questo articolo, non certo come gratuito omaggio ai giornalisti — che assumerebbe carattere smaccatamente filocorporativo, e me ne vergognerei — ma semplicemente per dire che ritengo positivo che per una categoria del tutto particolare, con caratteristiche del tutto particolari, sia previsto anche per il futuro il riconoscimento di una specifica autonomia previdenziale nonostante i disegni di riforma, che devono certamente consentire una razionalizzazione del settore e quindi anche un accorpamento per enti di carattere affine. Ovviamente, questa affermazione ha validità non solo nei confronti dei giornalisti ma anche nei confronti di altre categorie che per le loro peculiarità, per le loro caratteristiche, per le loro differenziazioni, vorrei dire, dalla generalità dei lavoratori dipendenti, offrano motivi sufficienti per un altrettale riconoscimento di autonomia. Una questione di principio quindi e non una questione di interesse corporativo.

Circa il prezzo dei quotidiani — altro punto scottante della legge — ho accennato al fatto che si tratta di prezzo imposto, come è a tutti noto, aggiornato spesso con notevoli ritardi; si aggiunga che esso oggi, almeno per la grande maggioranza dei giornali, non è remunerativo; si imponevano quindi dei provvedimenti incisivi. Ebbene, in proposito il punto cardine della legge, l'obiettivo della legge — non dobbiamo dimenticarlo — è la liberalizzazione del prezzo di vendita: è stabilito nel testo dell'articolo 18 che dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge il prezzo del giornale quotidiano debba essere libero. Se non prendiamo in considerazione questo obiettivo finalistico della legge non possiamo dare risposte serie neanche alle decisioni adottate per il momento, per i cinque anni di transizione. Si è ritenuto infatti che non fosse possibile passare *tout*

court da una situazione di prezzo bloccato e non remunerativo ad una situazione di prezzo libero e si è perciò prevista, già nel testo approvato dalla Camera, la continuazione del prezzo amministrato fissato dal CIP aggiungendo però che il CIP è tenuto a determinarlo annualmente e non a periodicità discontinua, non precisata. Si è però sancito anche che qualunque giornale è libero di vendere ad un prezzo inferiore a quello fissato, purchè nei limiti di una diminuzione del 25 per cento. Non mi interessa affatto che questo vada a coprire quanto ha fatto l'« Occhio »; mi interessa che tutti i giornali possano comportarsi allo stesso modo perchè, come ho segnalato, non tutti hanno gli stessi costi di produzione: alcuni possono produrre a costi minori e quindi vendere a costi minori, anche se non di moltissimo. Giustamente la Camera ha ritenuto di fissare un margine di oscillazione del 25 per cento.

C'era poi un'ulteriore clausola nel testo approvato dalla Camera: qualora il giornale limitasse il numero delle pagine a non più di 10 del formato usuale, il prezzo fosse libero fin d'ora. Non mi pare un'eresia, se guardata alla luce del punto d'arrivo della legge che è il prezzo libero per tutti i giornali; non è qualche cosa che sia completamente fuori dall'ottica fondamentale della legge. Eppure, questa ultima parte dell'articolo ha suscitato profonde contraddizioni e opposizioni. Devo dire che il Gruppo della Democrazia cristiana, pur essendo disponibile — e tuttora lo sarebbe se questo fosse il prezzo per far passare la legge — all'approvazione dell'articolo in questione nel testo della Camera, prendendo atto delle opposizioni che provenivano da altri Gruppi ha accettato che l'ulteriore riduzione del prezzo per i giornali che decidono di auto-limitarsi entro le dieci pagine non sia del tutto libera ma, per questo periodo di transizione, sia contenuta in una diminuzione di non oltre il 50 per cento.

Il collega Spadaccia dice che è meglio il prezzo fisso per tutti ... (*Interruzione del senatore Spadaccia*). Lei ha detto: non conditendo la posizione di Gualtieri, ma ...

S P A D A C C I A . L'ultima affermazione del prezzo libero tra cinque anni si capisce che è una buffonata!

COLOMBO VITTORINO (V). Invece noi riteniamo che non sia e non debba essere una buffonata, ma che tutto ciò che va in quella direzione sia positivo. Crediamo quindi che sia molto meglio che non ci sia un unico prezzo fisso, ma possibilità di oscillazioni.

Questo discorso mi fa venire in mente un vecchio studio che ho letto tempo fa sul funzionamento delle corporazioni fasciste. Nel settore della gomma, della stessa corporazione facevano parte la Pirelli e la Dardanio Manuli, una piccola azienda. La Pirelli era sempre felicissima di far fissare il prezzo sui parametri offerti dalla Dardanio Manuli che, poveretta, aveva diritto di non fallire; così si faceva, e vi lascio immaginare quali profitti ne ricavava Pirelli! Ci sono parecchi giornali che ragionano in questo modo, ma noi non possiamo essere d'accordo. Il punto di arrivo è il prezzo libero, quindi preferiamo una differenziazione fin d'ora, in vista dell'obiettivo che deve essere perseguito.

Non è vero quanto ha detto il senatore Pozzo, contrario all'allineamento dei prezzi in alto. Certamente. Ma nella legge ciò non c'è, quindi non combattiamo contro i mulini a vento!

Veniamo ai problemi delle rivendite. Qua la risposta della legge era abbastanza timida già nel testo della Camera e devo dire che lo è diventata ancora di più. Riconosco che c'erano dei problemi e che c'erano anche motivi per talune modifiche. Ma, in concreto, in Italia, siamo in una situazione in cui il rapporto tra il numero delle rivendite e il numero degli abitanti è il più alto di tutta Europa: abbiamo una rivendita ogni 2.346 cittadini; in Francia ve n'è una ogni 1.230.

Ho detto che il mercato non dipende solo dal numero delle rivendite, ma certamente anche il numero delle rivendite può avere il suo peso. Ebbene, la legge dichiara che occorre incrementare la diffusione, però demanda il problema ad una programmazione regionale che non intendo certamente svalutare facendo processi alle intenzioni, ma che

quanto meno è di là da venire. Solo per un aspetto il testo della Camera aveva introdotto una novità: nella liberalizzazione della vendita di quotidiani presso alberghi, pensioni, librerie e grandi magazzini.

Nascevano problemi da questa liberalizzazione: il collega Morandi vi ha accennato e io devo dare atto che certe argomentazioni in proposito hanno un fondamento. Non c'è dubbio però che l'aver escluso totalmente questa possibilità non rappresenta un passo avanti, se si tiene conto che gli stessi giornali avevano accettato, per bocca dei loro rappresentanti sindacali nazionali, la liberalizzazione per quanto riguarda gli alberghi e le pensioni, anche se non per quanto riguarda le librerie e i grandi magazzini.

Mi auguro che la programmazione regionale vada nel senso giusto: indubbiamente c'è bisogno di razionalizzare, ma anche di sviluppare la rete di vendita dei giornali quotidiani; diversamente significa che si pensa a qualche cosa d'altro, che si ha un altro disegno. Vorrei sottolineare che l'intervento del collega Fiori di ieri mi ha dato l'impressione di volerci sciorinare brevemente il manuale del perfetto assistenzialista: no a più punti di vendita perchè più punti di vendita vogliono dire più rese; contro la liberalizzazione del prezzo e del mercato (sono dichiarazioni che avete ascoltato anche voi ieri) che non risolverebbe il problema dei quotidiani; tutela delle voci minori (esigenza alla quale mi associo con convinzione); approvazione cordialissima per il famoso emendamento « ammazzaddebiti » che egli dice non dava più soldi alle aziende, ma si limitava a consolidare i debiti, dilazionandone i pagamenti e diminuendo il tasso di interesse.

Ha dimenticato un piccolo particolare: chi si accollava l'onere dell'operazione, che evidentemente non è gratuita. Ma lo ha fatto capire quando ha ritenuto di poter affermare che il « Corriere della Sera » è inaffondabile, mentre possono affondare le piccole testate: si presuppone evidentemente che, prima o poi, sarà Pantalone... ad intervenire. Non è questo il punto di vista corretto per esaminare il testo di legge al nostro esame che ha come fine la liberalizzazione del prezzo e del mercato e che, sia

pure con gradualità, deve tendere a questo obiettivo.

Ho parlato finora solo dei quotidiani, ma purtroppo la legge si occupa di altre cose, che (il « purtroppo » mi è sfuggito, ma non del tutto per caso) qualche volta appaiono discutibili. Si potrebbe, ad esempio, discutere delle provvidenze per i periodici: l'incidenza delle innovazioni tecnologiche sulla stampa dei periodici è infatti meno pesante che sulla stampa dei quotidiani ed inoltre i periodici non hanno il prezzo imposto, ma libero. Si potrebbe discutere perciò se le provvidenze (che in analogia a quanto avviene per i quotidiani la legge predispone anche per i periodici) siano completamente giustificate. Quello che però non è giustificato è che, avendo attribuito benefici ai periodici, con i decreti fino al 30 giugno 1979 (e la legge stessa reca un articolo a sanatoria), riconoscendo benefici ai periodici dal 1° gennaio 1981, si lasci scoperto dai benefici stessi un periodo di un anno e mezzo: o i periodici è giusto che abbiano queste provvidenze (e non si capisce la mancanza di continuità) o non è giusto che le abbiano, nel qual caso si doveva provvedere diversamente.

Mi sono arreso, signor Sottosegretario, di fronte alla sua dichiarazione di impotenza nel reperire la somma considerevole che sarebbe stata necessaria a coprire la mancanza di provvidenze per il periodo citato, ma così il congegno della legge a questo proposito conserva un esempio di irrazionalità.

Mi voglio ora soffermare su quello che, nell'intendimento di qualcuno, all'inizio, doveva essere un vero e proprio statuto dell'editoria giornalistica, non solo dell'impresa giornalistica, con un adeguato intervento pubblico coronato al vertice da una sorta di commissione di vigilanza di estrazione parlamentare. Qualcuno forse aveva pensato alla Commissione di vigilanza della RAI-TV: anche se su quella Commissione, come componente, non mi sentirei di dare un giudizio largamente positivo, penso che la sua esistenza sia giustificata dal fatto che la RAI è un servizio pubblico e il giornalismo che viene offerto agli italiani dalla radio televisione di Stato ha necessità di una garanzia che

può essere data solo dalle forze politiche nella loro massima espressione costituzionale, cioè dal Parlamento. Ma questo discorso evidentemente non può e non deve avere alcun parallelismo in settori che devono invece essere lasciati alla libera iniziativa e che niente hanno a che fare con il servizio pubblico nella sua accezione di servizio offerto dallo Stato. Se poi si vuol disquisire sul fatto che il tipo di servizio offerto dalla stampa è un servizio al pubblico, il discorso che si aprirebbe sarebbe estremamente lungo, ma ci troverebbe ugualmente contrari ed inoltre troverebbe l'ostacolo insuperabile delle norme della Costituzione repubblicana.

È importante perciò che di quello statuto dell'editoria giornalistica siano rimaste solo alcune norme che sono importanti e significative e vanno approvate, ma che riguardano qualcosa di molto diverso: una sorta di primo esempio di legge *anti-trust* nella legislazione italiana, in primo luogo norme per la trasparenza della proprietà. Intendiamoci bene, collega Morandi, la trasparenza della proprietà è un fatto estremamente importante e noi sottoscriviamo gli articoli che mirano a questo scopo; ma non ci dite che sapere di chi è un giornale vuol dire anche sapere quali interessi difende. Sono sotto gli occhi di tutti i giornali la cui proprietà ci è nota e altrettanto noti ci sono gli interessi che difendono: e non c'è affatto coincidenza.

Sono anche importanti le norme che vietano le concentrazioni (non solo quelle giornalistiche, ma anche quelle delle aziende concessionarie di pubblicità) anche se a questo proposito la risposta poteva essere più incisiva. Per quanto riguarda le concentrazioni si pongono, è vero, dei limiti abbastanza chiari e precisi, ma non si dice niente, per esempio, sugli accordi, sulle combinazioni, sulle pratiche anticoncorrenziali che anche una singola azienda di determinate dimensioni potrebbe mettere in opera. Mi si consenta inoltre di dire, per quanto riguarda la trasparenza delle proprietà, che mi pare del tutto sbagliato e contrario alle norme della CEE limitare la possibilità di partecipazione di società estere alle imprese giornalistiche italiane. So bene che certe volte

le società estere hanno sede a Vaduz o a Lussemburgo e servono a coprire interessi tutt'altro che chiari, ma questo non dipende dal fatto che siano estere. Si doveva perseguire la chiarezza e la trasparenza dei bilanci e della proprietà anche in quel caso. Il vietare la partecipazione estera o il limitare tale partecipazione in quanto tale, appare chiaramente contrario alle norme comunitarie.

Sempre in materia di trasparenza, di limiti alle concentrazioni, di garanzia del rispetto di queste norme, sono approvabili e apprezzabili gli articoli che riguardano l'istituzione del servizio dell'editoria, il registro della stampa e anche l'istituto del garante: non più una commissione, alla quale ho accennato prima, ma un garante espresso dal Parlamento. Esso non è un garante del tipo di cui abbiamo sentito parlare recentemente.

Presidenza del presidente FANFANI

(Segue COLOMBO VITTORINO). Quello non poteva garantire niente se non una precisa e ben definita linea politica, questo ha il compito di garantire in concreto l'attuazione della legge e controllare il rispetto delle norme di legge in ordine alla trasparenza della proprietà, ai limiti alle concentrazioni, ai trasferimenti, alla registrazione e così via.

Sono apprezzabili inoltre nella legge le modifiche alle disposizioni sulla stampa del 1948, in particolare all'articolo 8, sul diritto di rettifica, e all'articolo 21 al fine di rendere più rapido e chiaro l'iter per il conseguimento di risultati giudiziari, ove ciò si rendesse necessario in ordine alla mancanza di rettifiche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato rilevato un aspetto di questa legge certamente molto positivo, al di là delle osservazioni che ho ritenuto opportuno fare su questa o quella singola norma. Si tratta del fatto che per la prima volta in una legge della Repubblica il settore della stampa viene guardato e considerato in una visione globale. Sono interessati editori, giornalisti, lavoratori poligrafici, pubblicitari, distributori. È un vasto mondo che viene interessato, parte di un mondo ancora più vasto, quello dell'informazione.

Il collega Morandi ha richiamato la RAI come servizio pubblico. Ad esso va aggiunto il sistema delle radiotelevisioni private per le quali auspichiamo una normativa rapida,

che garantisca pienamente il pluralismo e il sistema misto ormai instaurato nel nostro paese, e disposizioni che anche in questo settore non consentano l'instaurazione di oligopoli. Non si dimentichino poi le agenzie di pubblicità che sono diventate un elemento traente di tutto il sistema dell'informazione, non solo quelle private, ma anche quelle pubbliche.

Certo la legge non può in questa materia disporre in positivo risultati positivi. Diceva ieri — non ricordo se il collega Fiori o il collega Spadaccia — di non sapere se Einaudi abbia realmente detto che la migliore legge sulla stampa è nessuna legge. So di certo che la frase va approvata se riferita esclusivamente alla stampa in quanto espressione del pensiero, alla libertà di stampa. Il discorso sull'industria poligrafica e della comunicazione è qualcosa di leggermente diverso, anche se ne sono ovvie ed evidenti a tutti le implicazioni. Però anche in questa materia la legge non può ordinare risultati positivi; può solo creare le condizioni perchè il vasto mondo della comunicazione possa vivere e crescere nella libertà, contando sulle proprie forze. Ecco perchè bisogna uscire dall'assistenzialismo. Ecco perchè non posso in alcun modo condividere talune posizioni che — se ne faceva eco il collega Spadaccia poco fa — sembrano voler suggerire di prendere dalla legge quello che dà oggi ignorando gli obiettivi che devono essere raggiunti domani.

Questo vedrebbe la nostra recisa e decisa contrarietà perchè sappiamo benissimo che la debolezza e la crisi dell'industria dell'informazione significano apertura a tutti i tentativi di strumentalizzazione, significano possibilità di prevaricazioni dall'esterno, possibilità, anzi quasi certezza, di tentazioni all'interno dello stesso mondo dell'informazione. È facile, ad esempio, la tentazione di appiattirsi sul potere politico. E potere politico vuol dire governo, vuol dire partiti di maggioranza, ma vuol dire anche partiti di opposizione. E se consideriamo il panorama della stampa italiana oggi, mi pare che a questo proposito non sia la Democrazia cristiana molto suscettibile di censura. Parlo di tentazioni interne anche per quanto riguarda gli imprenditori che possono rinunciare o essere tentati di rinunciare a fare veramente gli editori, cioè rinunciare all'imprenditorialità, in cambio di qualche modesto beneficio; tentazioni per gli operatori dell'informazione, per i quali è facile o può divenire facile adattarsi al conformismo di moda oppure assumere atteggiamenti disimpegnati; tentazioni di fronte alle crisi che influiscono perfino sugli utenti, sui lettori, sui radioascoltatori, sui telespettatori che possono diventare disinteressati e passivi. Ebbene, a questo proposito deve essere chiaro che questa legge non garantisce niente: questa legge consente solo possibilità. Che tali possibilità siano colte dipende da tutte queste categorie. In pratica si tratta di una legge che offre cinque anni per una sfida di libertà.

Raccogliere questa sfida, onorevole Sottosegretario, è compito del Governo nel vigilare per l'applicazione della legge usufruendo, in unità col Parlamento, degli organi che la legge stesse prevede. E compito degli editori, è compito dei giornalisti, è compito dei lavoratori del settore, è compito di tutti i cittadini italiani.

È con questo spirito e con queste prospettive che esprimiamo il nostro consenso. Se fra qualche anno ci ritrovassimo qui, essendo in via di esaurimento il quinquennio dei benefici previsti, a pensare di mettere in cantiere altri benefici, ebbene, in quel caso

la legge sarebbe fallita. Non è in questo senso che noi diamo la nostra approvazione. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo allo svolgimento dell'ordine del giorno presentato dal senatore Gualtieri. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

preso atto che nel disegno di legge sulla « disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » continuano ad essere affidati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta compiti di erogazione di contributi ed integrazioni alle aziende editrici di giornali e quotidiani e di periodici che hanno finito con il prevalere su quelli che originariamente erano i fini statutari dell'Ente e che per la loro caratteristica assai meglio andrebbero attribuiti ad organi dell'amministrazione centrale;

considerato che anche nella gestione di questi compiti sono stati spesso sollevati rilievi;

ritenuto che in linea di principio le funzioni dell'Ente cellulosa e carta dovrebbero essere affidate allo Stato ed alle Regioni secondo le rispettive competenze, avviando finalmente politiche organiche e programmate nei settori della forestazione industriale, della ristrutturazione e riconversione dell'industria cartaria, della ricerca e della sperimentazione tecnica;

impegna il Governo a presentare nel più breve tempo proposte in questo senso, prevedendo il superamento dell'Ente cellulosa e carta nel quadro di una complessiva politica nazionale del settore cartario.

9. 1378. 2

G U A L T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare brevissimamente l'ordine del giorno che ho presentato ieri e che ho presentato con la sola mia firma, anche se in Commissione si era detto che alcuni altri Gruppi vi avrebbero aderito; ma poi i tempi della discussione e il rispetto del Regolamento mi hanno ieri portato, temendo che si chiudesse la discussione generale, a presentarlo da solo.

Questo provvedimento, così importante, che stiamo discutendo deve risolvere i problemi dell'editoria e dei giornali e non deve risolvere altre cose. Se cercasse di risolvere altri problemi sbaglierebbe. Non deve risolvere, ad esempio, i problemi dell'industria e del mercato della carta: questi problemi appartengono ad altre valutazioni, ad altre competenze e a elaborazioni più complesse. C'è la tendenza e la tentazione invece di affollare i progetti che nascono per risolvere un problema di cose che riguardano altre materie. Questo è un sistema abbastanza improprio.

Il senatore Colombo poco fa ha detto che il problema dell'industria cartaria viene in questa legge solo « sfiorato », e sono d'accordo. Però non dovrebbe essere così, perchè per risolvere bene un problema bisogna affrontarlo a fondo, e non limitarsi a sfiorarlo. Questo problema dell'industria e del mercato della carta è un problema enorme, che porta con sé, ad esempio, anche i problemi occupazionali, come ora accade in Sardegna. Vogliamo — e spero che ci sia un ordine del giorno specifico di quest'Assemblea — chiedere al Governo di intervenire se possibile con un provvedimento *ad hoc* sul problema dell'industria e del mercato della carta, non mischiando cose che non sono mischiabili, nè per i tempi, nè per le competenze, in una legge che avendo altri scopi deve essere alleggerita di tutto ciò che non è specifico.

Un altro problema che non dovrebbe essere risolto in questa sede ma altrove è quello dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Non ho motivi per polemizzare in questo momento con questo ente. Certamente è un ente che non serve ad assolvere i compiti di istituto per cui è stato creato, che non fa le cose che dovrebbe fare e fa quel-

le che non dovrebbe fare. Ad esempio non fa la forestazione. L'ente esiste da oltre 40 anni, ma non ha davvero risolto il problema della forestazione in Italia. Non fa il riciclaggio della carta usata; non fa lo stoccaggio della carta per i momenti di difficoltà. Fa invece da « cassiere » improprio, da ente pagatore, mette taglie su coloro che producono la carta e poi le distribuisce. Non si sa bene che cosa incassi e che cosa spenda. La Corte dei conti di recente ha avanzato pesanti rilievi sul modo di gestire i fondi da parte di questo ente.

Mi domando allora se c'è proprio bisogno dell'Ente cellulosa e carta come « cassiere » di questa legge. Per distribuire i fondi basta una sezione, composta da tre persone, del Ministero del tesoro. Già il meccanismo di finanziamento previsto dalla legge è improprio, perchè vi sono quattro diverse fonti di finanziamento, alcune prese dal bilancio, due prese dall'Ente cellulosa e carta ed un'altra presa attraverso un decreto-legge il cui esame è in corso, senza che con sicurezza si sappia che cosa costi esattamente la legge.

Per una parte, come ho detto, questa legge dovrebbe essere finanziata dall'Ente nazionale cellulosa e carta, ma con che parte? Con tutto il 3 per cento di cui dispone, con il 2 per cento di cui la legge precedente parla, andando oltre i suoi fini istituzionali? È una specie di pasticcio che non si riesce a districare.

Stando così le cose è meglio tagliare questo nodo. Nei verbali della 10ª Commissione del Senato c'è il parere di pressochè tutti gli enti ascoltati nel corso di quest'indagine. Tutti hanno chiesto che l'Ente cellulosa venga soppresso o quanto meno destinato ad altra funzione e ad altri scopi. Questo va fatto, signor Presidente, e con l'ordine del giorno che abbiamo presentato chiediamo che il Governo, nel più breve tempo possibile, presenti proposte specifiche in questo senso, nel quadro della complessiva politica nazionale del settore cartario.

P R E S I D E N T E . Do la parola al relatore senatore Murmura, che invito a svolgere anche l'ordine del giorno numero 1 presentato dalla Commissione. E visto che

fra le disposizioni del disegno di legge ve ne è una che riguarda i Presidenti dei due rami del Parlamento, e quindi anche me, per la nomina di un certo signor garante, gradirei sapere di che si tratta.

Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 1.

P A L A , *segretario:*

Il Senato,

ricordato che nell'ordine del giorno approvato nella seduta del 10 luglio 1980, fra l'altro, venne impegnato il Governo a tener conto, nell'elaborazione del disegno di legge concernente l'assetto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un indirizzo volto a riconoscere al Presidente del Consiglio stesso poteri di « iniziative, di propulsione, di manifestazione esterna e di coordinamento »;

che, coerentemente con tale indirizzo, si precisò (punto I, 1, lettera *b*) che l'ordinamento degli uffici della Presidenza deve essere delineato in stretta connessione di supporto delle funzioni del Presidente, così come innanzi precisate;

ritenuto che, nel rispetto del predetto indirizzo, la collocazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della « direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica », prevista dall'articolo 11 del disegno di legge n. 1378, deve essere considerata come transitoria;

impegna il Governo a tener conto, in sede di elaborazione del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, del predetto indirizzo, nell'ambito del quale vanno conservati alla Presidenza solo quegli uffici e quelle funzioni che, nell'ambito delle competenze spettanti alla predetta direzione generale, siano strettamente connesse alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio stesso.

9. 1378. 1

M U R M U R A , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'ordine del giorno che la

Commissione propone si riporta alla sua valutazione costante e ad una esigenza ripetutamente avvertita dal Parlamento, dagli studiosi ed alla necessità di un andamento governativo più coordinato e più concreto. A questa esigenza della legge di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione ha fatto riferimento, anche nelle recenti dichiarazioni al Parlamento, il presidente Spadolini. La Commissione ha valutato come avente carattere meramente provvisorio l'istituzione della direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica che viene posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. E questo ordine del giorno, nel mentre sollecita il Governo a presentare il disegno di legge di riforma della Presidenza, lo invita a tener conto della natura provvisoria di questa competenza, del resto in conformità ed in coerenza con l'ordine del giorno votato da quest'Assemblea nel luglio 1980 sul cosiddetto rapporto Giannini per la pubblica amministrazione.

Circa l'ordine del giorno n. 2 del senatore Gualtieri, ritengo non sia questa della legge sull'editoria la sede più idonea per l'esame e l'approvazione di un ordine del giorno di questa natura. Delle finalità, degli scopi, degli obiettivi, delle funzioni dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta si sono lungamente interessati la commissione Cassese e la Commissione delle questioni regionali allorquando si dovette stendere il famoso — famigerato per alcuni — decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616. E in quella sede si riconobbe l'utilità e la funzionalità di questo ente per alcune materie, trasferendosi alle regioni alcune competenze e funzioni in passato affidate e svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa.

La Commissione industria del Senato, come tutti sappiamo, sta svolgendo su questa delicata materia un'indagine conoscitiva assai ampia, importante e delicata. Ritengo che la Commissione industria, a conclusione dei propri dibattiti e di questa indagine, con una visione globale e unitaria del

problema, comprensiva di ogni sfaccettatura, sarà in grado di rassegnare proposte concrete attraverso gli strumenti che l'articolo 50 del Regolamento del Senato suggerisce per il riordino della materia. Penso, pertanto, nell'esprimere parere contrario a nome della Commissione su questo ordine del giorno n. 2, che più utile è esaminare in quella sede, a conclusione di quel discorso e di quella indagine, questa delicata materia.

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole relatore, con questa argomentazione lei involontariamente incita me a non ammettere alla presentazione i due ordini del giorno, perchè estranei all'argomento del disegno di legge in discussione. Non improvviso adesso questa obiezione; quando ho visto l'ordine del giorno ieri mi era venuta voglia proprio di dire: non ammettiamo quest'ordine del giorno; poi, riflettendo, sono divenuto esitante. Ma vista la sua requisitoria contro l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Gualtieri, mi è venuto il dubbio che forse i suoi argomenti di contrarietà adesso possano valere anche per quello presentato dalla Commissione. Gradirei che chiarisse queste cose perchè è interessante dal punto di vista del metodo.

M U R M U R A , relatore. Non può rientrare certamente tra le mie funzioni e tra le mie competenze invadere il campo del Presidente del Senato o del Presidente dell'Assemblea. Ritengo però che l'ordine del giorno della Commissione, trattandosi di una direzione generale nuova, posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, così capovolgendo la indicazione che l'Aula del Senato formulò nel luglio 1980, possa essere esaminato in questa sede ed in questa occasione.

Comunque, queste considerazioni, che a nome della Commissione ho ritenuto di formulare, mi sembrano utili anche ai fini della indicazione di volontà del Senato per il disegno di legge che ritengo dovrà essere al più presto esaminato per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio medesima.

P R E S I D E N T E . Scusi se insisto, per chiarirci reciprocamente le idee. Si sarà accorto che introducendo la carica nuova del garante immettiamo nell'ambito degli organi operativi della Presidenza del Consiglio un organo nuovo, per di più nominato dai due Presidenti delle Camere. Stiamo attenti perchè nel tentativo di innovare, rischiamo di pasticciare tutta una serie di cose, apparentemente non toccando le istituzioni, ma finendo surrettiziamente per incidere perfino sulla Costituzione.

Ho già richiamato una volta l'attenzione su simili procedure in occasione del voto sulla nomina dei presidenti di alcune Commissioni bicamerali da parte dei due Presidenti delle Camere. Insistere su questa strada? Stiamo attenti a non arrivare un giorno a delegare i due Presidenti alla nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. Non faccio questo rilievo in polemica con la Commissione o per invadere i suoi poteri, ma per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità, legiferando, di riflettere attentamente alle innovazioni.

M U R M U R A , relatore. Per quanto riguarda il merito del dibattito che si è svolto tra ieri e oggi al Senato in Aula, da esso non ho raccolto in realtà, tranne che per due particolari punti, alcun rilievo sostanziale al lavoro svolto e al contenuto della relazione. Credo che questa legge, da alcuni ritenuta il minor male possibile, da altri invece considerata come l'inizio del riordinamento della normativa in questo settore, meriti consenso e approvazione, perchè vede per la prima volta unitariamente — come è stato qui rilevato — tutte le componenti che condizionano l'esercizio economico delle imprese editoriali. Questo disegno di legge è ispirato a rendere la stampa veramente un potere come servizio, da attuarsi con serietà, con capacità, con onestà intellettuale, con vera professionalità, nel convincimento che a questo scopo occorra il risanamento economico delle aziende, rappresentante la parte più innovante e importante del provvedimento.

I punti sui quali il dissenso si è manifestato sono quelli del prezzo della carta

e del prezzo dei giornali quotidiani. Sul prezzo della carta, ritengo il testo licenziato dalla Commissione non modificabile, per evitare di inserire in questa disciplina un motivo di enorme disagio, di ritardo e, forse anche, di notevole conflittualità.

Sul prezzo dei quotidiani ho già detto il mio modesto pensiero: e, cioè, che il prezzo amministrato determinato dal CIP non debba essere superato in alto, che possa invece essere modificato in basso, come per ogni prezzo amministrato avviene e che, nel caso che qui ci appassiona, il prezzo inferiore non costituisca un tentativo di *dumping*.

Ritengo, perciò, che l'Aula possa, debba, se le sue componenti sono così orientate, rivedere il provvedimento in questa parte per giungere ad una soluzione ritenuta politicamente più saggia e più opportuna.

Circa le funzioni del garante ho voluto, sia pure rapidamente, rileggere l'articolo 8 del testo licenziato dalla Commissione. Certo, pur forse potendo apparire leggermente anomala questa nuova figura, essa è il frutto di uno sforzo unitario delle forze politiche e parlamentari che hanno voluto affidare ad un organo diverso dall'Esecutivo, e non ad uno strumento burocratico, il controllo per l'attuazione di questa legge, per il conseguimento più rapido dei fini che questa legge si propone. È appunto per questa unitarietà di impostazione, per questo accordo generale anche su questa figura che sino ad ora si è manifestato in sede di Commissione che mi permetto di sollecitare all'Aula l'approvazione del disegno di legge con quegli emendamenti che dal dibattito potranno risultare utili e dal voto potranno essere ritenuti meritevoli di considerazione politica.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O M P A G N A, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Onorevole Presidente, dico subito, così, a orecchio, che mi sembra di dover condividere le considerazioni da lei fatte a proposito degli ordini del giorno.

D'altra parte, devo una replica a tutti quegli oratori che sono intervenuti, ieri sera e stasera, nel corso del dibattito. Ora una replica può meritare apprezzamento perchè esauriente. La mia non vuole esserlo. Spero, tuttavia, che possa essere ugualmente apprezzata in quanto centrata su una sola esigenza. Quale esigenza? Quella che nel minor numero possibile di giorni si possa far approdare questa legge alla *Gazzetta Ufficiale*. Oggi il presidente della Federazione italiana editori di giornali, in una sua relazione all'assemblea annuale, ha detto, rivolto a noi potere esecutivo e potere legislativo, che un giorno in più o in meno conta in certe nostre tipografie, redazioni, giornali. Vorrei parafrasare quello che ha detto il dottor Giovannini e ricordare, a me stesso anzitutto, che un emendamento in più o un emendamento in meno conta e può contare anche molto al fine del computo dei giorni cui si è riferito oggi il presidente della Federazione editori. Il Governo comunque ringrazia la Commissione del Senato per quella che il relatore ha qualificato come una « meditata sollecitudine »: i termini scelti dal relatore mi sembrano appropriati. Meditata sollecitudine anche nell'Aula: infatti, si vuole una terza lettura ed è giusto che la si voglia perchè il Senato ha qualche cosa da dire sul testo che gli è pervenuto dalla Camera, ma in pari tempo si vuole (ho raccolto questa volontà nella discussione dell'altro giorno in Commissione) che la terza lettura sia definitiva. Occorre allora la giusta misura negli emendamenti: il Governo è stato sobrio, la Commissione lo è stata altrettanto.

Questa legge suscita in ognuno di noi legittime perplessità: le mie, anzitutto, perchè non è tanto liberale quanto mi sarebbe piaciuto che fosse; non direi però che è una legge pessima — come mi sembra il senatore Spadaccia abbia detto fuori dell'Aula — ma invece — come il senatore Spadaccia ha detto in quest'Aula — direi che è una legge di transizione verso il mercato libero (e mi associo come Governo al senatore Vittorino Colombo che ha espresso la volontà del suo Gruppo di volerla tale). Vorrei quanto più spianato possibile questo

tragitto verso il mercato libero, per lungo e impervio che possa risultare. Perciò non vorrei che la controversia sull'articolo 17 si inasprisse invece di comporsi; e anche a questo proposito mi riconosco nelle proposizioni fatte valere dal senatore Colombo.

Personalmente condivido molte delle osservazioni relative a deontologie professionali dei giornalisti (quelle del senatore Carlarco, per esempio) e quelle relative a comportamenti politici e sindacali che hanno concorso, come ha fatto rilevare ieri il senatore Spadaccia, a determinare spinte sia nei processi di avvitamento corporativo come nei processi di progressiva concentrazione delle testate. Ma quale terapia possiamo predisporre oggi come oggi rispetto a queste malattie che diagnosticiamo? Condizione necessaria, anche se non sufficiente, di ogni terapia pensabile è la trasparenza con il risanamento cui si vuole che questa legge possa concorrere. Mi ha colpito un articolo letto ieri, su un quotidiano, del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana. In questo articolo, infatti, ho letto che, se questa legge fosse stata già in vigore, si sarebbe potuto evitare qualche episodio di non trasparenza che oggi ci angustia. È una affermazione che ha creato in me una specie di ansia. Dovete considerarla legittima e responsabile. Non una manifestazione di impazienza nei confronti di quella che abbiamo chiamato, con il senatore Murmura, la « meditata sollecitudine » del Senato.

Mi pare che urga concludere. E questo non tanto significa che, per guadagnare dei giorni, si debbano perdere delle notti. Ma significa la parsimonia nella presentazione degli emendamenti, senza per questo voler tagliare la strada a emendamenti che sono suggeriti dal buon senso, a emendamenti che rappresentano il rispettabile punto di vista corrispondente a preoccupazioni legittime dei presentatori.

Credo che questa mia non esauriente replica, centrata su un'esigenza sola, possa avere, benchè non esauriente, portato anch'essa un contributo alla semplificazione dell'*iter* parlamentare che ci deve portare a una terza lettura della legge che tutti

noi ci auguriamo sia quella definitiva. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

COMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono contrario: lo considero intempestivo.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

MURMURA, relatore. È un ordine del giorno che la Commissione ha deciso di presentare e di rassegnare alla votazione dell'Aula, quindi non posso a titolo personale rinunciare alla votazione. Se il Governo lo avesse accettato come raccomandazione, sarebbe stata la soluzione migliore e più idonea, mi pare. Insisto quindi per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Gualtieri, non accettato dalla Commissione. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

GUALTIERI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERTONE, segretario:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 1.

(Titolarità delle imprese)

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonchè alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Analogo

divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi posseduta, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

I partiti politici rappresentati in almeno un consiglio regionale o le associazioni

sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciarmente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli effetti della presente legge i soci delle società in accomandita semplice devono in ogni caso essere persone fisiche ».

1.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quinto comma, sopprimere le parole: « costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ».

1.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quinto comma, dopo le parole: « Analogamente vale per le azioni » *inserire le altre:* « o le quote ».

1.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'ottavo comma, dopo le parole: « I partiti politici rappresentati in almeno », *inserire le altre:* « un ramo del Parlamento o in ».

1.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

PRESIDENTE. Faccio notare che alla terza riga del primo emendamento la parola « caso » deve essere sostituita con la parola « tempo ».

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Credo che potrebbe anche rimanere l'espressione « in ogni caso » al primo emendamento. L'emendamento 1.1 è stato presentato soltanto per chiarezza o almeno per ottenere un chiarimento interpretativo. Cioè, siccome il testo trasferito nell'articolo 1 dal vecchio articolo 4 dice che devono essere costituite da persone fisiche, è sorto il dubbio che il requisito costituito dall'essere persone fisiche potesse essere considerato limitato al momento della costituzione della società in accomandita semplice, mentre i successivi trasferimenti

possono avvenire da persone fisiche a società collettive o per azioni. L'emendamento quindi ha una ragione di chiarezza; quanto meno tende a sollecitare in sede di dibattito un chiarimento interpretativo.

L'emendamento 1.2 è soppressivo. Ci sembra che il testo approvato dalla Commissione, che condividiamo, sia limitativo perchè questo testo dovrebbe applicarsi ad altre ipotesi, oltre a quelle contemplate, cioè quelle relative alle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Ritengo che sia grave che la ipotesi presa in considerazione si verifichi per le società per azioni, per accomandita per azioni o a responsabilità limitata, ma ritengo che ciò sia altrettanto grave anche in altri casi.

Il terzo emendamento, che aggiunge le parole: « o le quote » dopo la parola « azioni », si illustra da sè.

Per quanto riguarda il quarto emendamento, suppongo che si intenda dire: « I partiti politici rappresentati in almeno un consiglio regionale », ma anche in almeno un ramo del Parlamento. Evidentemente è un emendamento solo formale. Tuttavia mi sembra opportuna questa correzione che del resto ricalca formule analoghe contenute in norme come quelle, ad esempio, sulle tribune elettorali, già approvate da entrambi i rami del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , relatore. Sono contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Sono invece favorevole all'emendamento 1.4 che meglio esplicita la volontà della Commissione.

C O M P A G N A , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi associo a quanto detto testè dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori

Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

ART. 2.

(Trasferimento di azioni).

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate editte dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, del-

l'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

(È approvato).

ART. 3.

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa).

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani:

a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma, lettera d), dell'articolo 1;

b) sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 2, solo quando il trasferimento interessa più del cinque per cento del capitale sociale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'arti-

colo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile entro il 31 dicembre 1980 o a società con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote editrici di giornali quotidiani o delle società che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1, l'intestazione a società fiduciarie o estere di azioni di società di cui al primo comma del presente articolo è ammessa limitatamente a quote che non consentano di esercitare il controllo ai sensi del settimo comma dell'articolo 1.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « entro il 31 dicembre 1980 ».

Sopprimere il terzo comma.

3.1 COLOMBO Vittorino (V.)

Al terzo comma, dopo le parole: « a società fiduciaria o estere di azioni », inserire le altre: « o quote ».

3.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

COLOMBO VITTORINO (V.).
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.).
Signor Presidente, si tratta di una cosa molto semplice. Nel secondo comma è stata introdotta in Commissione una modifica.

Gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile sono stati equiparati alle società con azioni quotate in borsa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 1, ritenendosi che questi enti sottostiano, in modo certamente diverso, ma per così dire parallelo a ciò che avviene per le società con azioni quotate in borsa, ad una serie di controlli adeguati a garantire la trasparenza della proprietà.

Si è però introdotta una limitazione riguardante gli enti morali costituiti entro il 31 dicembre 1980. L'emendamento, nella sua prima parte, mira a sopprimere questa limitazione in quanto l'equiparazione non tende a sanare una situazione irregolare del passato, evidentemente, e quindi non ha validità esclusivamente per gli enti già esistenti a quella data, ma deve avere validità anche per gli enti che si costituiranno in futuro, dal momento che si è riconosciuto che i controlli cui sono soggetti danno la garanzia della trasparenza della proprietà che la legge richiede. Questo è il senso dell'emendamento.

L'altra parte dell'emendamento propone la soppressione del terzo comma. In Commissione avevo fatto presente ai colleghi che mi risultava che nascesse qualche problema in relazione alle modifiche che la Commissione aveva introdotto al quarto comma dell'articolo 1. Una più attenta lettura mi ha convinto che in realtà la materia del terzo comma dell'articolo 3 è interamente recepita dal quarto comma dell'articolo 1, che abbiamo già approvato. E pertanto questo terzo comma si rende assolutamente superfluo. La modifica è perciò di carattere tecnico.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 3.1.

MURMURA, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Vittorino Colombo nelle sue due parti, perchè mi sembra che l'istituzione degli enti morali consenta la garanzia della trasparenza che costituisce il fine essenziale di questa legge relativamente a questa parte. Per quanto riguarda la soppressione del terzo comma si tratta di un problema di coordinamento tecnico più che di un problema politico.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COMPAGNA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Tenuto conto della formulazione dell'emendamento 3.1, ritengo opportuno procedere alla sua votazione per parti separate.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

ART. 4.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle

testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

a) superiore al cinquanta per cento di quelle editate nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni.

L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura

annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 5.

(Cessazione di testata giornalistica).

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offer-

ta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purchè il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel

contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

(È approvato).

ART. 6.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26

del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative devono associare almeno il cinquanta per cento dei dipendenti aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata.

Gli statuti debbono consentire la partecipazione, alle rispettive cooperative, degli altri dipendenti dell'impresa che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono,

di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

(È approvato).

ART. 7.

(*Bilanci delle imprese*).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.

Le società che controllano, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque

miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ALLEGATO A.

DATI STATISTICI

(su base annuale per ciascuna testata edita)

Giorni di uscita:

lunedì

altri giorni

Copie tirate

Copie vendute in edicola

Copie vendute in abbonamento normale

Copie vendute in abbonamento speciale

Totale copie vendute

Totale pagine pubblicate

Totale pagine di pubblicità pubblicate
(È approvato).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento, i seguenti disegni di legge sono inseriti nel calendario dei lavori in corso e saranno, pertanto, iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prossima settimana:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero » (1506) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno » (1467-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

SALVUCCI, RUHL BONAZZOLA, MASCA-
GNI. — *Al Ministro della pubblica istruzio-
ne.* — Per sapere se sia a conoscenza del
fatto che, soprattutto negli ultimi tre-quat-
tro anni, si è registrata un'espulsione sem-
pre più massiccia ed ingiustificata dei pro-
fessori universitari di ruolo dalle presiden-
ze delle commissioni di maturità, con il ri-
sultato che si sono fortemente intaccati l'au-
torevolezza ed il prestigio di un'istituzione
che erano stati largamente assicurati pro-
prio dalla presidenza dei professori uni-
versitari.

Correttamente interpretando il disposto
del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, con-
vertito nella legge n. 119 del 5 aprile 1969,
che, nell'indicare le « categorie » nelle quali
il presidente di commissione deve essere
scelto, pone sotto la prima voce a) i pro-
fessori universitari di ruolo e fuori ruolo, la
Direzione generale competente si è sempre
premurata di inviare di anno in anno ai
rettori una circolare nella quale si legge, fra
l'altro: « ... le Signorie Loro non manche-
ranno di rivolgere ai professori medesimi
(universitari di ruolo) la viva esortazione
perchè rispondano all'invito... per conferire
prestigio ed autorevolezza alle commissioni
stesse e dare modo nel contempo ai can-
didati di stabilire i primi contatti con espo-
nenti del mondo universitario... ».

Ebbene, spinti anche dalle sollecitazioni
dei rettori, molti professori universitari han-
no inoltrato in questi ultimi anni domanda
per le presidenze secondo le procedure vi-
genti. Senonchè lo spirito e la lettera della
« viva esortazione » — del resto, pienamen-
te conformi all'intenzione del legislatore che,
pur lasciando all'amministrazione il compi-
to di scegliere fra le varie « categorie » de-
gli aventi titolo, ha significativamente col-
locato al primo posto la categoria dei pro-
fessori universitari di ruolo — sono stati
largamente disattesi, se non addirittura scon-
volti.

Vi sono esempi clamorosi che potrebbero
peraltro essere facilmente moltiplicati: il
professor Nando Filograsso, ordinario di pe-
dagogia nell'Università degli studi di Ur-

bino e presidente IRSSAE Marche, non è
stato mai nominato negli ultimi cinque anni
nonostante le più vive sollecitazioni, nè ha
ricevuto la nomina il professor Giorgio For-
naini, preside della facoltà di farmacia del-
l'Università degli studi di Urbino e medaglia
d'oro dei benemeriti della scuola, nè, negli
ultimi tre anni, il professor Alfredo Rizzar-
di, ordinario di lingua e letteratura ameri-
cana e direttore dell'istituto di lingue nel-
l'Università di Bologna, nè il professor Pie-
ro De Tommaso, straordinario di lingua e
letteratura italiana e preside della facoltà di
lingue a Pescara (in tal caso il provveditore
agli studi ha nominato il professor De Tom-
maso in sostituzione di un presidente di-
missionario).

Si fa notare che, mentre i presidi ed i pro-
fessori della scuola media superiore sono
obbligati a riempire la scheda per gli esami
di Stato e, se rinunciano in modo massiccio,
ciò accade anche o prevalentemente perchè
le loro preferenze relativamente alle sedi
vengono disattese (in genere le richieste si
riferiscono a sedi nelle quali essi possano
meglio affrontare la difficile situazione eco-
nomica dello spostamento, per cui bisogne-
rebbe tener sempre conto delle preferenze),
i professori universitari di ruolo vengono in-
vitati dall'amministrazione con viva solle-
citudine ad inoltrare la domanda. Si dirà
che soltanto pochi rispondono all'invito. Il
fatto è però che proprio questi, i più sen-
sibili, sono stati e sono largamente esclusi.

È certo pienamente legittimo e pedagogi-
camente molto rilevante che i migliori pro-
fessori di scuola media superiore al mas-
simo parametro siano scelti come presidenti
e ve ne sono di alto prestigio culturale che
hanno scelto di dedicare l'intera loro vita
alla scuola media superiore, mentre avreb-
bero potuto anche accedere all'insegnamen-
to universitario, ma, paradossalmente, se lo
avessero fatto non sarebbero stati più scelti
come membri di commissione. Molti, infatti,
dei professori universitari di ruolo esclusi
erano un tempo professori di ruolo delle
scuole medie superiori.

Non si riesce però a capire come mai,
nell'ordine delle nomine, la categoria dei
professori di ruolo all'ultimo parametro del-

le scuole medie superiori sia stata largamente privilegiata sia rispetto a quella dei presidi di scuola media superiore, sia, e soprattutto, rispetto a quella dei professori universitari. Non c'è forse un diritto oggettivo da parte dei maturandi ad avere la migliore e più qualificata commissione possibile? La giustificazione consueta secondo la quale la responsabilità sarebbe del cosiddetto « cervellone » non è attendibile perchè le risposte di ogni meccanismo dipendono dal modo in cui esso viene informato. Non lo è, d'altra parte, quella che insiste su errori che sarebbero stati compiuti da parte dei richiedenti nella compilazione delle schede. Come mai tali errori non si verificavano mai prima? Nè vale come giustificazione il fatto che le Università avrebbero inviato in ritardo le richieste.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Ministro di far svolgere una sollecita e rigorosa indagine e di far conoscere quali sono i criteri di scelta che hanno portato a conseguenze tanto sconvolgenti rispetto all'intenzione del legislatore, anche per impedire che queste stesse conseguenze si verifichino nel prossimo anno.

(3 - 01485)

ANDERLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda aumentare adeguatamente il limite di reddito di 960.000 lire annue al di sotto del quale il coniuge può essere considerato a carico dell'altro coniuge, tenuto conto che tale limite è stato fissato nel 1973 e che da allora, malgrado la svalutazione, non ha subito modifiche.

(3 - 01486)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento alla drammatica situazione dell'organizzazione della giustizia a Roma, segnalata dalla presidenza del Tribunale della Capitale, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) il pensiero del Governo sulle carenze lamentate;

b) quali iniziative si intendono urgentemente adottare per il reperimento dei locali, delle attrezzature e del personale necessari

per avviare il processo di riorganizzazione auspicato dalla Magistratura e dalla classe forense.

(3 - 01487)

SAPORITO. — *Al Ministro della sanità.* — La droga nel nostro Paese, e specialmente in alcune grandi città (come Roma), sta facendo ormai una strage di giovani vite. Finora si sono registrate solo grandi parole e demagogiche iniziative, ma nessun serio intervento di prevenzione e di recupero è stato adottato, nè a livello statale, nè a livello degli enti regionali e locali.

Di fronte a tale piaga sociale è necessario predisporre un piano di iniziative che coinvolga la responsabilità di tutti i livelli istituzionali interessati, per i diversi aspetti, al gravissimo problema.

In relazione a tanto, l'interrogante chiede di conoscere quale azione intende porre in essere il Governo per affrontare il pericoloso diffondersi della tragica catena di morte per droga.

(3 - 01488)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 17 luglio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 17 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ANIASI ed altri. — *Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea